

SENTENZA DELLA CORTE

5 novembre 2002

nella causa C-468/98: Commissione delle Comunità europee contro Regno di Svezia ⁽¹⁾

(«Inadempimento di uno Stato — Conclusione e applicazione da parte di uno Stato membro di un accordo bilaterale detto di “open sky” con gli Stati Uniti d’America — Diritto derivato che disciplina il mercato interno del trasporto aereo [regolamenti (CEE) nn. 2299/89, 2407/92, 2408/92, 2409/92 e 95/93] — Competenza esterna della Comunità — Art. 52 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 43 CE) — Art. 5 del Trattato CE (divenuto art. 10 CE)»)

(2002/C 323/03)

(Lingua processuale: lo svedese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nella causa C-468/98, Commissione delle Comunità europee (agenti: signor F. Benyon e signora C. Tufvesson) contro Regno di Svezia (agente: signora L. Nordling), sostenuto da Regno dei Paesi Bassi (agenti: signor M. A. Fierstra e signora J. van Bakel) avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare:

— in via principale, che il Regno di Svezia, avendo negoziato, siglato e concluso, nel 1995, a livello individuale, un accordo detto di «open sky» con gli Stati Uniti d’America nell’ambito del trasporto aereo, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza del Trattato CE e, segnatamente, degli artt. 5 (divenuto art. 10 CE) e 52 (divenuto, in seguito a modifica, art. 43 CE) del medesimo, nonché del diritto derivato emanato sulla base del suddetto Trattato e, segnatamente, dei regolamenti (CEE) del Consiglio 23 luglio 1992, n. 2407, sul rilascio delle licenze ai vettori aerei (GU L 240, pag. 1), 23 luglio 1992, n. 2408, sull’accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie (GU L 240, pag. 8), 23 luglio 1992, n. 2409, sulle tariffe aeree per il trasporto di passeggeri e di merci (GU L 240, pag. 15), 24 luglio 1989, n. 2299, relativo ad un codice di comportamento in materia di sistemi telematici di prenotazione (GU L 220, pag. 1), come modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 29 ottobre 1993, n. 3089 (GU L 278, pag. 1), e 18 gennaio 1993, n. 95, relativo a norme comuni per l’assegnazione di bande orarie negli aeroporti della Comunità (GU L 14, pag. 1), e,

— in subordine, e a titolo in parte integrativo, se e in quanto si possa ritenere che l’accordo del 1995 non modifichi radicalmente e non sostituisca pertanto gli accordi conclusi in precedenza, che il Regno di Svezia, non avendo abrogato, nei detti accordi, le disposizioni incompatibili

con il Trattato, e segnatamente con l’art. 52 di quest’ultimo, nonché con il diritto derivato, o non avendo adottato a tal fine tutti i possibili provvedimenti giuridici, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell’art. 234 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 307 CE), come adeguato dall’Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d’Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l’Unione europea (GU 1994, C 241, pag. 21, e GU 1995, L 1, pag. 1),

la Corte, composta dai sigg. J.-P. Puissechet, presidente della Sesta Sezione, facente funzione di presidente, R. Schintgen, presidente di sezione, C. Gulmann, D.A.O. Edward, A. La Pergola, P. Jann e V. Skouris (relatore), dalle sig.re F. Macken e N. Colneric, dai sigg. S. von Bahr e J.N. Cunha Rodrigues, giudici, avvocato generale: A. Tizzano, cancelliere: H. von Holstein, cancelliere aggiunto, e sig.ra D. Louterman-Hubeau, capo divisione, ha pronunciato il 5 novembre 2002 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1) Il Regno di Svezia, avendo assunto o avendo mantenuto in vigore, nonostante la rinegoziazione dell’accordo di trasporto aereo del 16 dicembre 1944 tra il Regno di Svezia e gli Stati Uniti d’America, impegni internazionali con gli Stati Uniti d’America

— relativi alle tariffe aeree praticate dai vettori designati dagli Stati Uniti d’America su rotte intracomunitarie,

— relativi ai sistemi telematici di prenotazione proposti o utilizzati nel territorio svedese, e

— diretti a riconoscere agli Stati Uniti d’America il diritto di rifiutare o di revocare i diritti di traffico nei casi in cui i vettori aerei designati dal Regno di Svezia non siano di proprietà di quest’ultimo o di cittadini svedesi,

è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza degli artt. 5 (divenuto art. 10 CE) e 52 (divenuto, in seguito a modifica, art. 43 CE) del medesimo, nonché dei regolamenti (CEE) del Consiglio 23 luglio 1992, n. 2409, sulle tariffe aeree per il trasporto di passeggeri e di merci, e 24 luglio 1989, n. 2299, relativo ad un codice di comportamento in materia di sistemi telematici di prenotazione, come modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 29 ottobre 1993, n. 3089.

2) Per il resto, il ricorso è respinto.

3) Il Regno di Svezia è condannato alle spese.

4) Il Regno dei Paesi Bassi sopporta le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 71 del 13.3.1999.